

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

90049200026

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE CULTURALE BOSNIACA ODV

TIPO ATTIVITÀ

949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA ORFANOTROFIO 16

C.A.P.

13900

COMUNE

BIELLA

PROV.

BI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

SLHLMR97R23A859U

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

SALIOVIC ALMIR

DATA 20/03/2023

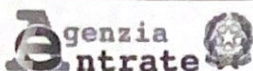
IL FUNZIONARIO

(*) Firma su delega del Dipendente Provinciale,
Enrico DELSIGNORE



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT BIELLA



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 90049200026	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE BOSNIACA		
TIPO ATTIVITA' 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA ORFANOTROFIO 16		
C.A.P. 13900	COMUNE BIELLA	PROV. BI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE SLHLMR97R23A859U	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE SALIHVIC ALMIR	

DATA 20/03/2023

IL FUNZIONARIO *Firma su delega del Direttore Provinciale,*
Enrico DELSIGNORE

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT BIELLA

ASSOCIAZIONE CULTURALE BOSNIACA

VERBALE ASSEMBLEA

L'anno 2023, il giorno Giovedì 9, del mese di Marzo alle ore 20:30 presso la sede sociale, si è riunito l'assemblea dei soci dell'Associazione Culturale Bosniaca ODV per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina Presidente
- 2) Adeguamento statuto ai sensi del D.Lgs 117/2017

Sono presenti i seguenti consiglieri:

Besim Hrnjic
Alija Salihovic
Arif Nukic
Fejzo Memic
Selim Hajdarevic
Esad Memic
Meho Selimovic

Assume la presidenza della riunione, ai norma di legge e di statuto, il Signor Almir Salihovic, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, il Signor Alija Salihovic.

Dopo breve discussione, il consiglio

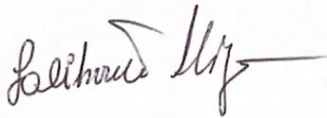
DELIBERA

Di nominare presidente il sig. Almir Salihovic.

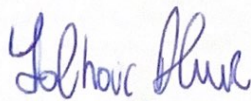
Di modificare lo statuto Sociale ai sensi del D.Lgs 117/2017.

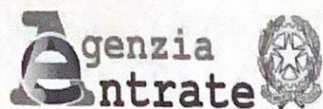
Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 21:00. Previa stesura e lettura ed approvazione del verbale.

Il Segretario



Il Presidente





Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-BI - DIREZIONE PROVINCIALE DI
BIELLA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-BI**

Oggetto: **ADEGUAMENTO AL D. LGS. 117/2017 ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO**

Classificazione:

Mittente: **SALIOVIC ALMIR**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0014047**

Data: **20/03/2023 09:34:11**

Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 2 - UT BIELLA - DP BIELLA**



Statuto dell'organizzazione di Volontariato

"ASSOCIAZIONE CULTURALE BOSNIACA ODV"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1.1. Nello spirito della Costituzione Repubblicana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile ed ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., è costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE BOSNIACA ODV" con sede a Biella. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

1.2. L'associazione non ha fine di lucro e ha durata illimitata.

1.3. L'associazione è apartitica, multiconfessionale e aperta a tutti i cittadini del mondo.

ART. 2 - SCOPI E FINALITÀ

2.1. L'ODV, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, della giustizia, della libertà, del rispetto e della non violenza, è senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge come scopo la promozione di scambi di opinione, di studi e di ricerche al fine di favorire il realizzarsi della società sostenibile e interculturale in tutte le sue espressioni.

2.2. L'Associazione si propone di contattare i cittadini Bosniaci residenti nel Biellese e non, per scambi culturali e esperienze personali.

2.3. Affrontare i problemi di inserimento nel tessuto sociale Italiano.

2.4. Organizzare incontri di studio per trasmettere ai nostri figli Bosniaci le tradizioni del nostro paese, con attenzione particolare all'aspetto religioso.

2.5. Per non dimenticare le nostre origini.

2.6. Per organizzare incontri e feste per mantenere vive le nostre tradizioni culinarie, musicali, ecc....

2.7. Partecipare alla vita sociale Italiana per far conoscere le nostre tradizioni culturali e la storia del nostro passato.

2.8. Mettere a disposizione la nostra esperienza per aiutare eventuali persone o famiglie in difficoltà sia di inserimento che economiche.

2.9. Mantenere vivi i collegamenti con le strutture Bosniache in Italia (Consolato e Ambasciata)

2.10. Favorire le relazioni, gli scambi e le collaborazioni tra le organizzazioni appartenenti al mondo non profit;

2.11. Favorire le relazioni, gli scambi e le collaborazioni tra le organizzazioni appartenenti al mondo non profit e gli enti locali, le imprese e gli enti privati

2.12. Aderire ad altre organizzazioni, anche internazionali, aventi scopi e finalità analoghe nonché partecipare alla costituzione di centri di studio, associazioni, consorzi e federazioni che siano consoni alle finalità e agli scopi dell'associazione medesima.

ART. 3 - ATTIVITÀ

3.1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;



radio diffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto

1990, n. 223, e successive modificazioni;

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento un in prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

3.2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende svolgere:

Le attività attraverso l'organizzazione di manifestazioni, mostre, concerti, convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione, studi e ricerche e, ai fini di una maggiore efficacia comunicativa, attraverso l'edizione e la diffusione di libri, riviste e materiali audio e video.

Attività culturali, sportive ecc... anche in collaborazione con le istituzioni della Bosnia-Erzegovina.

3.3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3.4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

3.5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.it

3.6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

3.7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle

2. Tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

3. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

3.9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

3.10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 4 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

4.1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

4.2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;
- c. Donazioni e lasciti testamentari;
- d. Rendite patrimoniali;
- e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
- f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

4.3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4.4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 5 - I MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

5.1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV [in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato] che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

5.2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

ART. 6 - I CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI

6.1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

6.3. Inverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

6.4. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

6.4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

6.5. La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- e) per decesso;

6.6. L'esclusione dei soci, per i punti b), c) e d), è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso;

6.7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1. I soci sono obbligati a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo entro il giorno antecedente la data dell'Assemblea ordinaria dei soci;

7.2. I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto solo se in regola con il versamento delle quote associative;
- c) accedere alle cariche associative, solo se soci da almeno due anni.
- d) assistere, con diritto di intervento, alle riunioni del Consiglio Direttivo che verranno comunicate con affissione di idoneo avviso nella sede sociale.
- e) consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

7.3. Le quote associative non possono essere trasmesse a terzi - per nessuna causa - e non possono essere rivalutate.

ART. 8 - ORGANI DELL'ODV

8.1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e/o straordinaria;

9.2. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 2 associati.

9.3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo dei soci ne ravvisino l'opportunità. Detta convocazione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;

9.4. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono

effettuate mediante avviso scritto da inviarsi almeno otto giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci e l'intero Consiglio Direttivo;

L'Assemblea può essere convocata anche in occasione di incontri culturali, informativi, informativi e ricreativi. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

10.1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

10.2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

10.3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

10.4. L'Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;

b. discute ed approva i programmi di attività;

c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

i. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

l. delibera sull'esclusione dei soci;

m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti

dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.

p. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;

q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto

10.5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

ART. 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

11.1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

11.2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

11.3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di consiglieri, non inferiore a 17, nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci;

12.2. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio;

12.3. Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio può affidare, anche in via temporanea, l'espletamento di alcuni compiti, necessari alla realizzazione degli impegni associativi, ad altri membri del Consiglio o ad altri soci. Il Presidente, Il vicepresidente, Il Tesoriere e un altro membro del Consiglio, appositamente designato dal Consiglio, possono operare, con firma disgiunta, sui depositi bancari e postali intestati all'associazione;

12.4. Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 117/2017;
- c) nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- d) deliberare sulle nuove domande di adesione;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- f) accettare lasciti testamentari, donazioni e contributi;
- g) deliberare l'adesione e il sostegno a iniziative promosse da altri soggetti;
- h) deliberare l'adesione ad altre organizzazioni.
- i) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- j) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- k) delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- l) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- m) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- n) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

12.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano;

12.6. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o, in sua vice il Vice Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12.7. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono trascritti su apposito libro.

12.8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e

contate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

12.10. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 13 - IL PRESIDENTE

13.1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Il Presidente dura in carica due anni. Il Presidente può essere rieletto solo per un altro mandato consecutivo.

13.2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

13.3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 14 - IL PRESIDENTE ONORARIO

14.1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

14.2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

ART. 15 - COMITATI TECNICI

15.1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

ART. 16 - SCIoglimento

16.1. L'assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

16.2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

16.3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

16.4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 17 - NORME FINALI

17.1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Segretario
Solihun Alije

Presidente
Solihun Alije